

Il caso di Giuseppe Uva

Tre verdetti di assoluzione

Ma per i "garantisti" i poliziotti sono colpevoli

C'è chi esulta per il sì della Corte europea al ricorso contro la sentenza di non colpevolezza per 5 agenti e 2 carabinieri. Sancita in via definitiva

CARLO GIOVANARDI

■ In un articolo pubblicato dalla *Stampa* il 31 gennaio, Luigi Manconi e Valentina Calderoni esultano perché la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha reso ammissibile un ricorso contro l'assoluzione definitiva in Cassazione l'8 luglio 2019 di due carabinieri e cinque poliziotti accusati di aver cagionato la morte di Giuseppe Uva. Naturalmente Manconi ed Uva raccontano a modo loro la vicenda, omettendo con cura quanto è emerso dalle sentenze di assoluzione di primo e secondo grado e di quella definitiva della Suprema Corte. Ecco invece quello che emerge dalle carte processuali.

Nel lontano 2008, più esattamente nella notte fra il 13 e il 14 giugno, due carabinieri e sei agenti di polizia intervennero per fermare due persone moleste, una delle quali, Alberto Biggioggero, aveva assunto hashish, marijuana e cocaina oltre ad aver consumato alcolici, e Giuseppe Uva, che aveva consumato alcolici.

Verso le 3,10/3,15 di notte, dopo la chiusura del locale in cui avevano consumato alcolici, si erano messi goliardicamente a transennare via Dandolo (a Varese), facendo molto rumore e urlando. Alcuni dei residenti avevano chiesto l'intervento della forza pubblica perché sia Uva che Biggioggero erano in evidente stato di alterazione.

I due vennero portati in caserma e, secondo quanto raccontato da uno degli imputati, Vito Capuano, quando arrivò il medico chiamato dagli agenti, Uva aveva iniziato ad insultarlo, rifiutando qualsiasi cura e la somministrazione di farmaci.

LA DINAMICA

All'arrivo di un altro medico per

convalidare il Trattamento Sanitario Obbligatorio, Uva era andato ancora in escandescenze: aveva dato colpi alla scrivania e continuava ad alzarsi e sedersi dalla sedia, sino a che era caduto all'indietro, battendo la testa. A quel punto l'avevano riammanettato e, pur rifiutando medicinali, aveva acconsentito ad essere portato in ospedale. Uscendo, Uva aveva dato una testata contro un'anta blindata del corpo di guardia: a quel punto era stato ribloccato. Era poi stato assicurato con le cinghie alla barella: aveva cercato di dare colpi alle sponde laterali della barella e per tale ragione gli era stato applicato un collarino. Anche nei confronti degli operatori del 118 Uva aveva rivolto minacce ed insulti. Ricoverato in Tso alle sei del mattino, Giuseppe Uva decedeva alle 9.30, a nulla essendo valse i tentativi di rianimazione dei sanitari.

Dopo la richiesta di archiviazione nei confronti degli agenti di polizia e dei carabinieri da parte di vari pubblici ministeri e la loro imputazione coatta da parte del Gip per i reati di arresto illegale, abbandono di persone incapaci, percosse e omicidio preterintenzionale, la Corte di Assise di Varese nel 2016 assolveva agenti di polizia e carabinieri, su conforme richiesta del pm, o perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato.

I RILIEVI DELLA CORTE

Per quanto riguarda l'accusa di omicidio preterintenzionale, la Corte d'Assise rilevava:

1. L'insussistenza di atti diretti a percuotere o a ledere, precisando che l'ammannettamento e la costrizione fisica attuati dagli imputati, nelle diverse fasi e sulla base delle

condotte dei singoli, non costituiscono atti diretti a percuotere.

2. La perizia medico legale e l'audizione dei consultanti tecnici d'ufficio e delle parti consentono di escludere la sussistenza di qualsivoglia lesione che abbia determinato o contribuito a determinare il decesso di Uva: il fattore stressogeno, da taluno dei consulenti ritenuto causale o concausale di uno stress psicofisico, non può essere attribuito alla condotta degli imputati.

3. Gli imputati non avevano la coscienza e la volontà di percuotere o di ledere Giuseppe Uva.

La Corte d'Assise d'Appello di Milano (31 luglio 2018) confermava l'assoluzione di tutti gli imputati, dopo aver rilevato «la notevole influenza mediatica che ha caratterizzato il procedimento, influenza che ha prodotto infausti effetti anche nei confronti di altri soggetti», aggiungendo poi «è possibile che proprio la celebrazione mediatica (prima che nelle aule di giustizia) del procedimento abbia influenzato i ricordi di quei soggetti coinvolti a diverso titolo e in prima persona della vicenda».

LE CONCLUSIONI

Nelle sue considerazioni conclusive, la Corte d'Appello scrive:

- Non vi fu alcun "indebito" trattenimento in caserma né di Uva né di Biggioggero (che nel frattempo sconta una condanna carcer-



raria per aver ucciso il padre, ndr).

- La durata di tale trattenimento, legittimo per i motivi di cui si è ampiamente detto, fu assai limitata e quasi interamente "monitorata" da due medici.

- Non vi è prova di alcun atto aggressivo posto in essere dagli imputati nel frangente se non di quello, limitatissimo, strettamente finalizzato a vincere la resistenza opposta da Uva, nella fase in strada.

- Sono risultate provate le plurime condotte autolesionistiche che Uva pose in essere.

- Il solo significativo e prolungato contenimento disposto nei confronti di Uva fu quello sanitario, reso necessario dalle sue condizioni, avallate dai due medici che decisero di sottoporlo a Tso.

- Nessuna illegittima manomissione integrante i reati di cui agli artt. 581 e 582 CP, venne volontariamente attuata ai danni di Uva.

- Nessuno dei soggetti che con Uva ebbero a che fare (neanche i medici) era a conoscenza della grave patologia cardiaca di cui soffriva, sconosciuta anche all'interessato, preoccupato

solo delle proprie allergie.

Ho riportato testualmente i passaggi essenziali delle motivazioni di assoluzione, confermati dalla Cassazione che ha ribadito non es-

serci stata nessuna violenza nei confronti di Uva, in un processo durato più di dieci anni, con conclusioni conformi a cui sono pervenuti magistrati prima dell'accusa, che aveva chiesto la archiviazione, e poi i giudicanti in primo grado, in secondo grado ed in Cassazione

PREGIUDIZI IDEOLOGICI

Ma basta leggere l'articolo dell'ex senatore Luigi Manconi e Valentina Calderoni per rendersi conto di come siamo di fronte a pregiudizi ideologici, impermeabili ad ogni tipo di prova contraria, avendo gli stessi già scritto in passato in un articolo sull'argomento che: «I soggetti più meritevoli di tutela (stranieri, tossicomani, persone con disagio psichico) sono quelli verso cui viene esercitata maggiore violenza e repressione (...). Buona parte di questi episodi avviene anche perché la formazione delle forze di polizia è estremamente carente, come se non venisse loro insegnato in che modo trattare con persone in stato di agitazione, magari dopo aver assunto sostanze o in seguito a momenti di crisi».

A Manconi non interessa il calvario giudiziario e il dramma personale e familiare di otto carabinieri e poliziotti riconosciuti definitivamente innocenti, dopo 11 anni di calvario, con sentenza passata in giudicato, ma continuare una campagna mediatico-giudiziaria anche quando viene meno la parte giudiziaria, trovando ospitalità in organi di stampa che evidentemente ritengono che poliziotti e carabinieri siano sempre colpevoli, sia che siano condannati sia che siano assolti in nome del popolo italiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA